

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Società di persone, agli eredi spetta solo il controvalore delle partecipazioni

DIRITTO SOCIETARIO

La successione non riguarda la titolarità delle quote ma il credito equivalente

Le somme ottenute dalla vendita devono essere trasferite entro sei mesi

Angelo Busani

Nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori mortis causa (di solito, sono gli eredi e, talora, anche i legatari) non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.

Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021.

Niente continuità

In altre parole, la Corte statuisce che non esiste continuità tra la partecipazione societaria del defunto e la partecipazione dei suoi eredi i quali accettino di divenire soci della società già partecipata dal defunto: costoro, infatti, acquisiscono non la quota di partecipazione già appartenuta al defunto (la quale si è convertita in un credito a vantaggio dei suoi successori mortis causa), ma una quota nuova, che essi acquisiscono rinunciando al credito alla liquidazione della quota del socio defunto e pattuendo, quale contraccambio,

il loro ingresso in società.

Si ha, quindi, una frattura temporale tra il momento della morte del socio defunto e il momento dell'accordo con il quale soci superstiti ed eredi convengono la continuazione della società da parte degli eredi stessi.

Vi è, in sostanza, l'acquisizione, da parte degli eredi del socio defunto, di una quota del capitale sociale della società già partecipata dal socio defunto mediante la conversione in capitale sociale del debito della società verso gli eredi del socio defunto derivante dal-

NT+DIRITTO
CIVILE



SOVRAINDEBITAMENTO

Merito da valutare sui debiti iniziali

L'esame della meritevolezza di un consumatore e, di conseguenza, l'ammissibilità del piano, va incentrato prima sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato alla contrazione di ulteriori debiti. Lo ha stabilito il tribunale di Verona (decreto del 5 febbraio 2021) in applicazione delle nuove norme sulla meritevolezza previste dalla riforma del sovraindebitamento, introdotta dalla legge di conversione del D.L. Riforma e in vigore dal 25 dicembre 2020.

Nicola Soldati

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

l'obbligo di liquidare la quota del socio defunto.

L'accordo non serve

In base all'articolo 2284 del Codice civile, gli eredi del socio defunto, per effetto dell'apertura della successione, assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane per essi immutata anche nell'ipotesi in cui i soci superstiti decidano di stipulare con gli eredi del socio defunto un accordo circa il subentro in società di costoro.

La ragione è che nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato «dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente»; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione ex lege della quota di partecipazione al capitale sociale già di titolarità del defunto in un corrispondente importo pecuniario (di valore pari al valore della quota di partecipazione appartenuta al socio defunto) di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società.

Sei mesi per la liquidazione

I soci superstiti hanno quindi il dovere di liquidare la quota del defunto con la relativa assunzione da parte degli eredi del socio defunto della qualità di creditori. In base all'articolo 2289 del Codice civile, nel termine di sei mesi dalla morte del socio defunto gli eredi hanno dunque il diritto di vedersi attribuita dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al socio defunto e che deve essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del decesso, dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso.

Il diritto dell'amministratore alla percezione del compenso è



Non c'è continuità fra la partecipazione societaria del defunto e quella degli eredi

COMPENSI DEI MANAGER

Amministratore gratis se è previsto dallo statuto

L'incarico di amministratore di società ha una natura presuntivamente onerosa, con la conseguenza che alla nomina ad amministratore consegue il diritto alla percezione del compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico ricevuto. Nei casi in cui manchi una qualsiasi indicazione al riguardo, il compenso degli amministratori viene stabilito dal giudice in via equitativa, in ragione dell'attività svolta.

Il diritto dell'amministratore alla percezione del compenso è

peraltro un diritto disponibile e quindi derogabile: l'amministratore può cioè anche rinunciare.

Ma la rinuncia (per essere valida) deve essere inserita in un'apposita clausola statutaria che sancisca la gratuità dell'incarico.

Si tratta di principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità e che sono stati ribaditi dalla Cassazione nella ordinanza n. 1673 del 26 gennaio 2021.

—A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato preventivo, i beni conferiti al fondo entrano in liquidazione

AZIENDE IN CRISI

Secondo la Corte d'appello di Milano non si applicano le regole del fallimento

Giuseppe Acciaro
Alessandro Danovi

Nel concordato preventivo anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare per assicurare la migliore soddisfazione dei creditori sociali. È il principio affermato dalla Corte d'appello di Milano (sentenza del 17 novembre 2020) che ha integralmente riformato il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano con il quale si era ritenuto che ai beni del debitore in concordato preventivo conferiti nel fondo patrimoniale si applicassero le stesse regole applicabili al debitore fallito e che quindi gli stessi non rientrassero nel patrimonio liquidabile. La Corte ha precisato che nel concordato non rileva, invece, il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, in quanto l'articolo 169 della legge fallimentare che indica le norme della procedura di fallimento applicabili al concordato preventivo non richiama l'articolo 46 della stessa legge. Quest'ultima disposizione esclude infatti dal compendio dei beni del fallito quelli costituiti in fondo patrimoniale esclusivamente in tema di fallimento.

I giudici precisano che il mancato richiamo non deve considerarsi una svista o una dimenticanza del legislatore e quindi non può ricavarci automaticamente un'implicita, autonoma operatività dell'articolo 46 in materia concordataria, considerati i diversi effetti delle due procedure.

Nel caso del fallimento, sottolinea la Corte, il debitore viene infatti spogliato del suo patrimonio, ragion per cui il legislatore si è preoccupato di non far seguire la stessa sorte ai beni stret-

tamente personali del fallito.

Ciò invece non accade nel concordato preventivo, essendo questo un accordo proposto dall'imprenditore in stato di crisi ai suoi creditori e che non comporta per il debitore stesso la necessaria e automatica perdita del possesso dei propri beni. Né peraltro il fondo patrimoniale può costituire un ostacolo di per sé all'operatività dell'Istituto del concordato preventivo.

Il fondo patrimoniale, evidenzia la Corte, determina infatti una limitazione temporanea della disponibilità dei beni in esso conferiti, limitazione che può venire anche meno in esito a una azione revocatoria o con la declaratoria di inefficacia, ma non incide sulla titolarità dei beni, la quale resta in capo a chi li conferisce.

La Corte quindi, nel riformare il provvedimento del Tribunale, conclude affermando come anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare, evitando il depauperamento e la dispersione dell'attivo necessario a assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario.

La decisione appare coerente con diverse pronunce della Suprema Corte, che ha affermato come anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare, evitando il depauperamento e la dispersione dell'attivo necessario a assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario.

La decisione appare coerente con diverse pronunce della Suprema Corte, che ha affermato come anche i beni costituiti in fondo patrimoniale fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare, evitando il depauperamento e la dispersione dell'attivo necessario a assicurare il soddisfacimento dei creditori secondo il piano concordatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASP / Con sede a Brescia, dal 1970 produce sedute per veicoli ricreazionali, da soccorso, ferroviari, nautici, elettrici, microcar, racing e contract

A CURA DI PUBLISCOOP GROUP

Flessibili e versatili: così si cresce e si continua a innovare assieme ai propri clienti

Dotata di una avanguardistica stazione per le prove statico-dinamiche e a strappo, l'azienda punta sempre verso nuovi orizzonti



ALEX DE GIACOMI, TITOLARE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FASP

Studio e realizzazione di sedute per veicoli ricreazionali, da soccorso, ferroviari, nautici, elettrici, microcar, racing e contract: è questo il core business di Fasp, con sede a Brescia, che, anche nel non facile 2020, ha registrato un +20% del giro d'affari grazie alla "vision" lungimirante della dirigenza aziendale. "L'anno scorso abbiamo raccolto i frutti della lunga semina del periodo precedente, nata da un cambio di strategia in termini commerciali e organizzati-

vi" racconta Alex De Giacomi, dinamico titolare e a.d. dell'impresa. Ma facciamo un passo indietro: Fasp nasce nel 1970 come ditta individuale e in seguito all'espansione del mercato si trasforma nel 1978 in società. Seguono anni di sviluppo, ma è nel 2014 che avviene un'importante svolta, legata all'avvento di De Giacomi in azienda: "In quell'anno ho rilevato la società dalla precedente proprietaria, abbandonando le vecchie metodologie di lavoro e mettendo in

atto una marcata ristrutturazione". Nel 2016 viene inaugurata la nuova sede di Brescia, su una superficie totale di 22.000 metri quadrati di cui 6.500 coperti e viene cambiata la denominazione sociale in Fasp Automotive Seats. "Per portare l'impresa al passo con i tempi, ho investito molto su nuovi macchinari e tecnologie - continua De Giacomi - e ho deciso di scommettere sulle persone, creando un team molto affiatato e orientato agli obiettivi. Da 22 siamo passati

a 44 dipendenti in azienda". E non sono solo i numeri dei dipendenti a essere mutati: il fatturato di Fasp negli ultimi sei anni si è addirittura quadruplicato. Cosa offre Fasp ai clienti e come è riuscita a fidelizzarli negli anni? "Partendo dalla lavorazione del tubo fino all'assemblaggio del prodotto finito, realizziamo sedili a ciclo completo, che si adattano a qualsiasi tipo di veicoli o trasporti in genere; oltre a quanto descritto, l'azienda, grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte nel reparto carpenteria, sviluppa manufatti per impieghi diversi dove sia richiesto l'utilizzo di tubolari e lamiere. Ma soprattutto i clienti si rivolgono a noi per la nostra connotazione flessibile e versatile". L'impresa di Brescia infatti è in grado di venire incontro alle esigenze del piccolo committente, con lotti di pochi pezzi, sia delle big company, con migliaia di pezzi. In azienda, per le necessità di ciascun cliente, si studiano e si creano su misura sedili: questi ultimi vengono progettati, ne viene testata la forma e la resistenza e infine vengono sviluppati tenendo conto delle normative vigenti. La società bresciana realizza i prodotti in sinergia con i clienti, contribuendo sia a definire le specifiche tecnico costruttive che l'utilizzo dei materiali più idonei e performanti. "Ci rivoliamo a svariati settori, oltre a quello

di ambulanze, camper e vigili del fuoco che rappresentano il nostro focus principale, come il contract, realizzando sedili da stadio o per l'ufficio". Anche il personale altamente specializzato è un valore aggiunto di Fasp. "Tutto il nostro staff viene costantemente seguito e aggiornato in termini di formazione professionale. In tal modo, siamo sicuri di offrire alla nostra clientela un prodotto di alta qualità, all'insegna del più autentico made in Italy". Proprio la forte vocazione all'eccellenza ha consentito a questa dinamica azienda di consolidarsi sul mercato nazionale e internazionale. Una qualità che si raggiunge anche con incessanti test e collaudi, come specifica De Giacomi: "Progettare, costruire, assemblare e sellare una seduta

è un processo complesso che non può concludersi senza le dovute verifiche dinamiche che ne validano la sua messa in servizio. Per questo Fasp è dotata di una stazione all'avanguardia per le prove statico-dinamiche e a strappo, che consente la verifica in sede di alcune norme comprendenti tutta la R14 e R17 salvo lancio su slitta. I nostri sedili sono testati e omologabili nelle varie classi previste nel primo impianto che spaziano dalla M1 alla N2. Ogni nostro prodotto è spesso destinato a settori come il ferroviario o l'automobilistico che prevedono un uso intensivo dello specifico sedile ed è per questo che il controllo qualità finale rappresenta la massima espressione di attenzione che noi riponiamo verso ogni nostra

produzione e quindi nei confronti del cliente utilizzatore". Un altro punto di forza di Fasp è la capacità di recepire le mutazioni e gli aggiornamenti stilistici dei mercati di riferimento. Per questo motivo, la società si è dotata di uno showroom e di una sala meeting molto "smart" per accogliere i clienti e i loro suggerimenti al fine di aggiornare costantemente i prodotti. Fasp non abbandonerà il percorso imprenditoriale intrapreso con successo: con il progetto di ampliamento dell'attuale sito produttivo che avrà inizio quest'anno, la squadra è pronta a crescere nell'innovazione, regalando ulteriore valore aggiunto a tutti i committenti.

www.fasp.it

